



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

55^ Seduta

Lunedì 21 luglio 2025

Deliberazione n. 397 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i quattro articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 381/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 20, astenuti 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 397 del 21 luglio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 28 E 67 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002,

N. 19 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE

URBANISTICA DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2025.

Reggio Calabria, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare gli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).

L'articolo 28 disciplina il potere sostitutivo regionale nel caso in cui i Comuni non approvano i nuovi strumenti urbanistici. In particolare, la citata norma dell'articolo 28, al comma 3, lettere a) e b), stabilisce, tra l'altro, che "la Giunta regionale delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni;", "trascorso infruttuosamente tale termine ... la Regione nominerà i commissari ad acta...".

L'articolo 67 della LR 19/2002 disciplina, in generale, il potere sostitutivo regionale in caso di mancato rispetto di termini perentori previsti dalla medesima legge, prevedendo, al comma 1, che "Il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta..."; disciplina, inoltre, al comma 2, il potere sostitutivo in caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni loro delegate assegnando al Presidente della Giunta regionale il compito di diffidare gli enti "a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta....".

Gli articoli 65 e 73 della citata LR 19/2002 disciplinano, rispettivamente, i termini di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, con le relative disposizioni transitorie, e l'adeguamento dei medesimi strumenti urbanistici, prevedendo, tra l'altro, che ai Comuni che non adempiono si applichi il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

L'attuale disciplina, che risente delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, necessita, pertanto, di essere armonizzata, eliminando contraddizioni e refusi contenuti nei predetti articoli, allo scopo di agevolarne l'attuazione in caso di nomina dei Commissari.

Pertanto, si ritiene indispensabile rettificare l'articolo 28, laddove prevede:



Consiglio regionale della Calabria

- genericamente, al comma 3, lettere b) e c), che sia “la Regione” a nominare i commissari e dare i relativi mandati, e non la “Giunta regionale”, come negli altri casi;
- erroneamente, al comma 3, lettera c), ultimo capoverso, che sia la “Provincia” ad assegnare ai commissari modalità e termini, e non la “Giunta regionale”.

Altre modifiche per la presenza di refusi, ancora, attengono all’articolo 67, prevedendo, in tutte le ipotesi, che sia la Giunta regionale, e non il Presidente della Giunta regionale, a diffidare gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni (e non trenta).

Si evidenzia, inoltre, che le attuali disposizioni della legge regionale n. 19/2002 non contengono termini perentori a carico degli enti inadempienti. Pertanto, altra modifica attiene al termine “perentori” contenuto nel comma 1 dell’articolo 67 che necessita di essere eliminato.

Le modifiche si ritengono urgenti, in quanto, sono in corso alcuni procedimenti di nomina di Commissari per i Comuni che non hanno mai attivato alcuna procedura per l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

L’articolato in generale, nel suo complesso è composto da 4 articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria atteso che trattasi di norme di carattere ordinamentale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non prevede oneri a carico della Regione Calabria. Le modifiche sono di carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica delle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 28 della Legge regionale n. 19/2002.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dei commi 1 e 2	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

	dell'articolo 67 della Legge regionale n. 19/2002.			
3	Prevede la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
4	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge in quanto, sono in corso alcuni procedimenti di nomina di Commissari per i Comuni che non hanno mai attivato alcuna procedura per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 19/2002)

1. Al comma 3, dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera b), la parola: “Regione” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale”;

b) nella lettera c), la parola: “Regione” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale” e la parola: “Provincia” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 67 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 67 della l.r. 19/2002, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: “In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni”;

b) al comma 2, le parole: “il Presidente della” sono sostituite dalla seguente: “la”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.